

LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262

Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari

Supplemento ordinario n. 208/L alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005

Omissis

Art. 7*

(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. A partire dal 1° gennaio 2006 la fondazione non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società indicate nei commi 1 e 2 per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nelle medesime assemblee. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria delle società interessate, le azioni eccedenti la predetta percentuale possono essere convertite in azioni prive del diritto di voto. Il presente comma non si applica alle fondazioni di cui al comma 3-bis”.

Omissis

* L'articolo è stato abrogato dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303.